



CITTÀ DI MARCIANISE

REGOLAMENTO DEL CERIMONIALE

INDICE

TITOLO I.....	2
REGOLE GENERALI.....	2
ART. 1 - FINALITA' E CONTENUTO.....	2
ART. 2 - CERIMONIERE.....	2
ART. 3 - ORDINE DELLE PRECEDENZE DELLE CARICHE PUBBLICHE.....	3
TITOLO II.....	3
CERIMONIE, MANIFESTAZIONI, INAUGURAZIONI.....	3
ART. 4 - SVOLGIMENTO DELLE CERIMONIE CIVILI.....	3
ART. 5 - CERIMONIE RELIGIOSE	3
ART. 6 - PROCESSIONI RELIGIOSE E CORTEI FUNEBRI.....	4
ART. 7 - GLI INVITI ALLE CERIMONIE	4
ART. 8 - LA RAPPRESENTANZA ALLE CERIMONIE	4
ART. 9 - LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA.....	5
ART. 10 - L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI	5
ART. 11 - PRECEDENZE TRA I COMUNI E LE PROVINCE	5
ART. 12 - REGOLE INTEGRATIVE DELL'ORDINE DELLE PRECEDENZE	5
ART. 13 - LA SUCCESSIONE DEI DISCORSI E DEI MOMENTI DELLA CERIMONIA ...	6
ART. 14 - DURATA DELLA CERIMONIA.....	6
ART. 15 - LE INAUGURAZIONI.....	6
TITOLO III.....	7
VISITE UFFICIALI	7
ART. 16 - PROGRAMMA DELLA VISITA UFFICIALE	7
ART. 17 - L'ACCOGLIENZA.....	7
TITOLO IV	8
SOLENNITA' PUBBLICHE.....	8
ART. 18 - LA BANDIERA NAZIONALE	8
ART. 19 - L'ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE	8
ART. 20 - L'IMBANDIERAMENTO CIVILE.....	8
ART. 21 - FESTIVITA' DI SAN MICHELE PATRONO DELLA CITTA'	9
ART. 22 - LO STEMMA E IL GONFALONE	9
ART. 23 - LA FASCIA TRICOLORE	9
ART. 24 - L'INNO NAZIONALE	9
ART. 25 - GLI ONORI CIVILI	10
ART. 26 - IL LIBRO D'ONORE.....	10
ART. 27 - CASI DI LUTTO.....	10
ART. 28 - IL LUTTO PUBBLICO.....	10
ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI	10

TITOLO 1

REGOLE GENERALI

ART. 1 - FINALITA' E CONTENUTO

Il presente regolamento contiene l'insieme delle norme e dei principi che riguardano la vita di rappresentanza ufficiale dell'ente, le manifestazioni pubbliche, le visite ufficiali, gli incontri, gli eventi vari che impongono attuazione di regole di cerimoniale, al fine di garantirne l'ordinato svolgimento.

Esso disciplina, inoltre,

- a. la gerarchia delle cariche pubbliche e di rilevanza pubblica
- b. l'impiego dello stemma e del gonfalone, della bandiera nazionale, regionale e provinciale in funzione solenne
- c. le festività pubbliche ricorrenti ed occasionali ed il lutto cittadino.

ART. 2 - CERIMONIERE

Spetta al Cerimoniere, il compito di curare la vita di rappresentanza ufficiale dell'ente e dei titolari delle cariche rappresentative, nel rispetto del presente regolamento e delle norme di buon senso.

Il Cerimoniere ha cura di seguire tutti gli avvenimenti salienti per l'Ente e le ricorrenze significative per proporre iniziative opportune e organizza uno scadenziario aggiornato e particolareggiato degli eventi che riguardano la rappresentanza ufficiale dell'ente, anche su incarico del Sindaco o degli Assessori.

Per avviare e per gestire l'organizzazione del cerimoniale egli dovrà:

- a) coordinare tutti gli interessati alla organizzazione stessa;
- b) individuare il luogo della cerimonia, i locali interessati, con gli accessi, gli itinerari e le modalità di trasporto;
- c) informare – se necessario – l'autorità di pubblica sicurezza preposta per richiedere eventuali servizi d'ordine di sicurezza e di viabilità, nonché i servizi sanitari, di protezione civile e quelli antincendio;
- d) stilare il programma e darne adeguata informazione interna e poi esterna;
- e) affidare gli incarichi e disporre le presenze del personale addetto durante la cerimonia;
- f) proporre gli inviti e disporre l'invio;
- g) accertare le adesioni, disporre il piazzamento dei posti secondo l'ordine delle precedenza;
- h) nei convegni e manifestazioni pubbliche, comporre il tavolo di presidenza, individuare lo speaker, fornire istruzioni per la distribuzione delle pubblicazioni;
- i) esercitare il controllo generale e presiedere gli aspetti organizzativi e formali al momento dell'evento.

Nello svolgimento delle suddette attività, il Cerimoniere si ispira a criteri di buon senso e garbo.

Il Cerimoniere ed il suo supplente sono nominati dal Dirigente Competente, sentito il Sindaco.

ART. 3 - ORDINE DELLE PRECEDENZE DELLE CARICHE PUBBLICHE

Nelle cerimonie pubbliche, salvo l'ordine delle precedenzae stabilito dal protocollo di Stato quando intervengono cariche statali, a livello municipale, la prima autorità è il Sindaco, a cui compete il posto centrale. La prima fila è così composta: Sindaco, alla cui sinistra seguono il Presidente del Consiglio Comunale e il Vice Sindaco. Alla destra del Sindaco seguono il Comandante della Polizia Locale e i rappresentanti delle Forze dell'Ordine.

A fianco oppure nelle file successive seguono gli Assessori Comunali e i Consiglieri Comunali.

Per gli Amministratori Comunali partecipanti alle cerimonie è richiesto confacente abbigliamento che comprende giacca e cravatta per gli uomini e abito per le signore. Durante le sfilate le autorità vengono di solito precedute dal gonfalone municipale, che viene sostenuto da un Messo con funzioni di Gonfaloniere e affiancato da due Vigili Urbani in alta uniforme, disposti uno per lato.

TITOLO II

CERIMONIE, MANIFESTAZIONI, INAUGURAZIONI

ART. 4 - SVOLGIMENTO DELLE CERIMONIE CIVILI

Per le manifestazioni civili, l'ordine di sfilata è il seguente:

Banda cittadina.

Seguono poi nell'ordine:

Il Gonfalone Comunale, accompagnato dal Corpo di Polizia Locale;

L'Associazione Combattenti e Reduci con le bandiere decorate al valor civico o militare, se presenti;

le bandiere delle Associazioni dell'Arma;

il corteo solenne con a capo le autorità predisposte secondo l'ordine delle precedenzae indicato nel precedente articolo;

Presso il monumento ai Caduti, il Sindaco o un incaricato da lui, pronuncia un discorso collegato con la celebrazione dell'evento.

ART. 5 - CERIMONIE RELIGIOSE

Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in Chiesa, il Gonfalone civico starà, di norma, alla destra dell'altare.

ART. 6 - PROCESSIONI RELIGIOSE E CORTEI FUNEBRI

Nelle processioni religiose, la bandiera nazionale ed il Gonfalone fiancheggeranno o seguiranno immediatamente il Clero, mentre le alte rappresentanze con o senza vessillo si uniranno a seconda del grado gerarchico.

Nei cortei funebri, il Gonfalone fiancheggia il feretro od apre i cortei stessi.

ART. 7 - GLI INVITI ALLE CERIMONIE

Gli invitati sono scelti in base alla natura della manifestazione ed alle finalità che il promotore intende realizzare. Spetta, in base a ciò, al Cerimoniere proporre ai responsabili dell'Ente un elenco di invitati designati congiuntamente in relazione all'evento.

Degli invitati va predisposto un primo elenco alfabetico per annotare le risposte di adesione ed i dinieghi. Va quindi predisposto un elenco in ordine gerarchico, che sarà utilizzato per il piazzamento preliminare dei posti, ed un elenco alfabetico finale di coloro che hanno confermato, sul quale verrà aggiunta l'indicazione del posto assegnato a ciascuno. Questo ultimo consentirà di accompagnare l'ospite o di dare indicazione sulla collocazione del posto in sala. Alcuni giorni prima della cerimonia occorre ottenere, da ciascun invitato che ancora non abbia risposto, conferma certa della presenza o della assenza allo scopo di disporre il piazzamento dei posti.

Nella redazione degli inviti congiunti, gli invitati sono affiancati sul cartone d'invito se hanno rango paritario (a sinistra il più importante), altrimenti sono stampati nell'ordine (il secondo per importanza sotto il primo). Nelle lettere con due firmatari o due invitanti quello di maggiore rango firma sulla destra. Gli inviti e le firme plurimi comportano una pari ordinazione secondo il rango. La carica di maggior livello aprirà l'invito.

L'invitato deve ricevere l'invito con congruo anticipo: minimo otto giorni, ma in genere 15-20 giorni almeno per le manifestazioni più importanti e per gli incontri conviviali.

E' quindi scortese inviare gli inviti alla vigilia dell'evento. All'invito deve essere allegato il programma.

La persona invitata può accogliere o declinare l'invito. In entrambi i casi è tenuta a dare risposta tempestiva all'invitante. Gli inviti ai quali non si è data risposta entro le 48 ore dalla cerimonia si intendono non accolti.

ART. 8 - LA RAPPRESENTANZA ALLE CERIMONIE

Se la cerimonia è ufficiale, il titolare della carica o dell'organo invitato in rappresentanza dell'ente o del settore, o della categoria cui appartiene, avrà cura di delegare – in caso di indisponibilità – un proprio rappresentante, scelto fra i suoi pari rango o fra i suoi vicari.

La rappresentanza non è ammessa nei pranzi e nei ricevimenti.

Non è ammessa neppure nel rendere visita, mentre è ammessa nella restituzione della visita. Della delega deve essere data notizia all'invitante. Il rappresentante prende posto in coda alle autorità dello stesso rango del rappresentato.

ART. 9 - LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA

Dopo aver dato conferma tempestiva (prima possibile e comunque almeno 48 ore prima) della propria presenza, l'invitato avrà cura di giungere puntualmente alla manifestazione. L'invitato non può accedere al posto a sé riservato se non ha dato tempestiva conferma e se non è puntuale. L'invito è sempre personale. Non è ammesso pertanto di girarlo ad altra persona, come non è ammesso farsi accompagnare nei casi non previsti.

ART. 10 - L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI

Fra due posti a sedere vicini, il posto d'onore è quello di destra (si intende per chi siede, e cioè il sinistro per chi guarda di fronte). Fra tre posti quello d'onore è nel mezzo, il secondo è alla destra di chi siede, ed il terzo a sinistra. E via proseguendo.

Nelle manifestazioni ufficiali, siedono al tavolo della presidenza la personalità ospitante e gli oratori che hanno un ruolo diretto nella manifestazione. Essi parlano anche dal tavolo. In platea siedono gli invitati. Gli oratori parlano dal leggio o podio, che sarà posto vicino al tavolo della presidenza e che raggiungono al momento dell'intervento.

ART. 11 - PRECEDENZE TRA I COMUNI E LE PROVINCE Nelle

cerimonie dove intervengono più Sindaci, è preferito il seguente ordine:

1. Sindaco in sede
2. Sindaci delle città capoluogo di regione in ordine alfabetico delle città, con precedenza del Sindaco del Comune di Napoli
3. Sindaci delle città capoluogo di Provincia
4. Altri Sindaci in ordine alfabetico dei Comuni

ART. 12 - REGOLE INTEGRATIVE DELL'ORDINE DELLE PRECEDENZE

Se alla cerimonia interviene il Presidente della Repubblica, il Presidente di una Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte Costituzionale, ad essi va riservata una poltrona centrale della prima fila (se vi è un corridoio centrale la poltrona è sistemata sul corridoio, che rimarrà libero alle spalle di essa).

Nelle cerimonie ufficiali in cui interviene un'alta Carica dello Stato il protocollo è curato dal cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I Cardinali e i Vescovi seguono d'importanza immediatamente il Capo dello Stato.

Per tutte le cariche dello Stato si deve fare riferimento all'ordine delle precedenzae previsto dal Protocollo di Stato. Tuttavia la natura della manifestazione o il ruolo particolare di taluno consente una collocazione diversa rispetto all'ordine delle precedenzae.

Fra gli appartenenti alla stessa qualifica ha la precedenza il più anziano nella carica e, a parità, il più anziano d'età.

A parità di rango hanno precedenza gli stranieri e chi è ospitato per la prima volta.

Nel caso in cui non si possa ricorrere ad alcuna precedenza si può ricorrere all'ordine alfabetico, che, nel caso di rappresentanti ufficiali di enti, fa riferimento all'ente.

Il consorte segue il coniuge, salvo nelle manifestazioni ufficiali formali ove prende il posto subito dopo i pari rango del coniuge, se non vi è un settore destinato ai consorti.

Tutti gli altri invitati, che non rientrano nell'ordine delle precedenzae, prendono posto secondo l'ordine di arrivo, salvo il criterio ausiliario dell'età.

Se nel corso di una cerimonia vi è una premiazione di rilievo sarà bene disporre i premiati ed i giurati, distintamente, in posizione separata dagli altri invitati.

ART. 13 - LA SUCCESSIONE DEI DISCORSI E DEI MOMENTI DELLA CERIMONIA

Il numero dei discorsi deve essere fissato nel programma per evitare che chiunque prenda la parola. L'ordine dei discorsi è inverso al rango degli oratori.

L'introduzione è del responsabile dell'organizzazione. Segue il saluto delle autorità locali e gli interventi ufficiali. L'oratore, in esordio e in conclusione del proprio discorso, rivolgerà il saluto alla massima o alle massime autorità presenti.

Se le funzioni di speaker ufficiale della cerimonia non sono assolve dal promotore della cerimonia viene designato uno speaker che introduce gli oratori.

ART. 14 - DURATA DELLA CERIMONIA

Qualunque tipo di cerimonia ufficiale deve avere una durata contenuta. Occorrerà pertanto, fissare oltre il numero complessivo degli interventi, anche il tempo di ciascun discorso e di ogni altro momento della cerimonia.

I tempi andranno imposti agli oratori e agli altri protagonisti.

ART. 15 - LE INAUGURAZIONI

Le inaugurazioni, le presentazioni di nuovi beni o prodotti di nuova creazione, come pure le sagre locali aventi carattere tradizionale o di promozione dei prodotti agricoli, rappresentano un momento solenne, che va organizzato con grande cura.

Una inaugurazione è però anche un momento di festa. Le due componenti: solennità e festività vanno perciò congiunte con attenzione. Se si tratta di inaugurare una opera pubblica va aggiunto anche l'elemento della ufficialità.

La cerimonia va organizzata sul luogo ove si trova l'opera da inaugurare. L'area interessata deve essere assolutamente sgombra da persone.

Ogni elemento deve essere rigorosamente ordinato. La festosità dello scenario sarà curata con bandiere, festoni, coccarde, o altro.

Per l'inaugurazione di opere pubbliche sarà invitata l'autorità pubblica competente.

Eventualmente va prevista dopo i discorsi, la benedizione dell'opera.

Durante la benedizione, all'Officiante sarà riservata una posizione avanzata mentre nessuno si accosta.

Gli astanti rimangono in silenzio. Segue infine il taglio del nastro, lo strappo del velo o altra forma di simbolica apertura o scoprimento, che dia il senso del primo accesso o dell'inizio di un'opera. Al termine di tale atto, una banda musicale intona l'Inno Nazionale e poi marce festose che accompagnano l'inizio della visita. A conclusione della visita, è offerto un rinfresco.

E' infine opportuno che il giorno successivo alla cerimonia, l'invitante faccia giungere alle massime autorità intervenute alla manifestazione un messaggio di ringraziamento.

TITOLO III VISITE

UFFICIALI

ART. 16 - PROGRAMMA DELLA VISITA UFFICIALE

Il responsabile del cerimoniale deve redigere puntualmente il programma delle visite ufficiali nel Comune, con l'indicazione precisa dei tempi e dei luoghi e dei partecipanti ufficiali.

Se l'incontro o gli incontri avvengono nell'ambito di una visita articolata è d'uopo concepire il programma della visita prevedendo momenti di pausa e, se gli ospiti non sono della Città, possono essere inseriti momenti turistici.

Il programma va concordato preventivamente con gli ospiti.

Il programma è tradotto nella lingua dell'ospite, se straniero, e contiene inoltre ogni notizia, riferimento e recapito utile.

Incontri e visite di Capi di Stato e di Governo sono disciplinati dal Protocollo di Stato.

ART. 17 - L'ACCOGLIENZA

Gli incontri ufficiali avvengono di solito nella sede ufficiale del Comune o in una sede di rappresentanza. L'ospite viene ricevuto dal Sindaco o da un suo vicario al portone. Se l'ospite non viene dalla stessa città, il Sindaco invierà all'aeroporto o alla stazione ferroviaria un proprio rappresentante con il compito di accoglienza. Questi porgerà all'ospite il programma della visita e le informazioni utili.

Si disporrà, inoltre, l'accompagnamento in autovettura per l'arrivo, la partenza e gli spostamenti ufficiali.

TITOLO IV SOLENNITA'

PUBBLICHE

ART. 18 - LA BANDIERA NAZIONALE

La Legge n. 22 del 1998 sancisce che la bandiera nazionale, insieme a quella europea, va esposta in permanenza, su tutti gli edifici pubblici.

All'interno degli edifici pubblici le bandiere nazionale ed europea devono essere esposte su aste poste a terra, alle spalle o a destra della scrivania del titolare della carica.

Le bandiere vanno esposte in buono stato, in posizione confacente e su di esse e sull'asta che le reca non possono essere applicate figure, scritte o lettere di alcun tipo, sia che venga esposta all'interno che all'esterno.

Se la bandiera nazionale è esposta insieme ad altre ad essa spetta il posto d'onore a destra (se sono due) o al centro (se sono più di due). Deve inoltre essere issata per prima e ammainata per ultima.

Quando si riceve un ospite straniero (in forma ufficiale), va esposta la bandiera straniera a fianco della bandiera italiana. Per ragioni di cortesia ed in conformità alla consuetudine, nello stretto periodo della visita, alla bandiera straniera può essere ceduto il posto d'onore.

ART. 19 - L'ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE

La bandiera va esposta, unitamente a quella europea ed al vessillo cittadino negli uffici:

- ☐ Del Sindaco;
- ☐ Del Presidente del Consiglio Comunale;
- ☐ Nell'Aula del Consiglio Comunale;
- ☐ Nell'Aula della Giunta Comunale

Le bandiere devono essere esposte su aste poste a terra alle spalle od alla destra della scrivania del titolare alla carica.

ART. 20 - L'IMBANDIERAMENTO CIVILE

Oltre ai casi di imbandieramento permanente previsti dalla Legge per taluni edifici, ai sensi del DPR 07/04/2000 n. 121, la bandiera nazionale, quella europea e quella della Regione Campania, vanno esposte sui pubblici edifici in occasione delle seguenti ricorrenze:

7 gennaio	Anniversario del primo tricolore
11 febbraio	Patti Lateranensi
25 aprile	Liberazione dal nazifascismo
1 maggio	Festa del lavoro
9 maggio	Giornata d'Europa
2 giugno	Festa della Repubblica
28 settembre	Insurrezione popolare di Napoli contro il nazifascismo
4 ottobre	San Francesco e Santa Caterina patroni d'Italia
4 novembre	Festa dell'unità nazionale
La prima domenica di novembre	Festa delle forze armate
24 ottobre la prassi impone di esporre la bandiera dell'O.N.U. accompagnata dalle bandiere	Giornata delle Nazioni Unite

nazionale ed europea	
Inoltre:	
27 gennaio	Giornata della memoria
In altre ricorrenze e solennità secondo le direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, in ambito locale, dal Prefetto	

ART. 21 - FESTIVITA' DI SAN MICHELE PATRONO DELLA CITTA'

Presso il Duomo di Marcianise, alle date dell' 8 Maggio, festività di San Michele patrono del paese, della giornata Corpus Domini, del 25 Luglio, festa di Precetto del SS. Crocifisso, nel mese di Settembre ogni cinque anni durante la processione con l'immagine del Crocifisso e dell'8 Dicembre, giornata dell'Immacolata Concezione, stabilita dalla Chiesa si celebra una S. Messa alla presenza del Sindaco e delle Autorità locali, in tal caso durante la celebrazione religiosa viene esposto in Chiesa il Gonfalone del Comune di Marcianise.

ART. 22 - LO STEMMA E IL GONFALONE

Ha come segno distintivo lo stemma, costituito da uno scudo d'argento al castello di rosso aperto e murato di nero, merlato e torricellato, oltre alle due torri laterali merlate d'una all'altra simile, nel mezzo più alta, e fiancheggiato da due mezze rupi al naturale moventi dai fianchi dello scudo: il tutto fondato sulla pianura erbosa al naturale e posto sotto un capo di verde carico di tre covoni d'oro, legati di rosso, posti in palo ed ordinato in fascia: col motto PROGREDITUR, scritto a lettere maiuscole romane di nero, entro una lista bianca svolazzante in fascia sotto la punta dello scudo: esso scudo cimato della corona murale propria della città e accostato da due rami uno di olivo e l'altro di quercia fruttati al naturale, decussati sotto la punta e legati di rosso. REGIO DECRETO 10 MARZO 1872. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il Gonfalone, nel quale campeggia lo stemma. Il Regolamento disciplina l'uso del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali.

ART. 23 - LA FASCIA TRICOLORE

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

L'uso della fascia tricolore è riservato alla persona del Sindaco, il quale può farsi rappresentare dal Vice-Sindaco, o da altro assessore o consigliere comunale con l'uso del distintivo.

La fascia va indossata nelle occasioni ufficiali nelle quali il Sindaco (o suo delegato) rappresenta il Comune.

ART. 24 - L'INNO NAZIONALE

Durante l'esecuzione dell'inno nazionale, le autorità civili e tutti i presenti sono in piedi, fermi, con le braccia distese lungo il corpo in posizione analoga all'attenti militare..

Se si vuole manifestare la propria devozione all'inno nazionale ed a ciò che esso simboleggia , potrà essere portata la mano destra sul cuore.

Se è prevista l'esecuzione di più inni nazionali, l'inno italiano viene eseguito per ultimo, per ragioni

di ospitalità.

ART. 25 – GLI ONORI CIVILI

L'Amministrazione Comunale può tributare onori particolari a soggetti o ad eventi di riconosciuta rilevanza pubblica, intitolando vie e piazze o edifici pubblici o erigendo monumenti o affiggendo lapidi commemorative.

Le delibere che dispongono onori di tale natura devono essere motivate da ragioni conformi ai valori stabiliti dalla carta costituzionale e ai principi universali di libertà, democrazia e diritto ed approvate dalla competente Prefettura come previsto dall'art. 1 L. 23 giugno 1927 n. 1188.

ART. 26 - IL LIBRO D'ONORE

E' istituito il "Libro d'onore del Comune di Marcianise" con deliberazione G.C. n. --- del ---.---.---- avente ad oggetto "Concessione patrocinio alla realizzazione dell'Albo d'onore del Comune".

Alle personalità civili, militari e religiose di un certo rilievo in visita al Comune di Marcianise viene chiesta la cortesia di apporre la propria firma sul libro d'onore , prima di lasciare la sede. Il responsabile del cerimoniale ha pertanto cura di custodire ed aggiornare il libro con l'indicazione dei sottoscrittori, l'occasione e la data con l'inserimento nel volume di una foto relativa alla visita.

ART. 27 - CASI DI LUTTO

In caso di decesso del Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale o di un Consigliere Comunale, in carica, sul portone del Palazzo Comunale per la durata di 48 ore, viene affisso l'avviso di lutto con il nome e cognome del defunto e la carica amministrativa rivestita. L'Amministrazione Comunale partecipa ai funerali con il Gonfalone del Comune. Il Sindaco dispone che le stesse modalità siano attuate in caso di decesso di ex Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale.

ART. 28 - IL LUTTO PUBBLICO

Per eventi luttuosi che riguardano alcune cariche pubbliche nazionali o straniere o per fatti che coinvolgano tragicamente l'intera collettività o parte di essa, può essere deliberato il lutto pubblico. Le forme di manifestazione del lutto sono graduabili. Devono essere esposte anzitutto la bandiera nazionale ed europea a mezz'asta sugli edifici pubblici. Alla bandiera possono essere adattate due strisce di velo nero (obbligatorie per le bandiere portate nelle pubbliche cerimonie funebri ed in quelle esposte all'interno). Possono essere deliberate in aggiunta, altre forme di manifestazioni come un minuto di raccoglimento nell'Aula Consiliare, nelle assemblee pubbliche, e nelle adunanze della Giunta Comunale. Il lutto cittadino è disposto con decreto del Sindaco.

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Gli impegni di spesa che attengono alle cerimonie e manifestazioni contemplate dal presente Regolamento saranno debitamente assunti, a termini delle vigenti disposizioni di legge in materia di

contabilità, con espresso riferimento al o ai rispettivi disposti che precedono, mediante formale determinazione da parte del competente organo amministrativo, sulla base di congrui preventivi che ne giustifichino gli importi.